



**Regolamento per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D. Lgs.
n. 36/2023**

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, di seguito semplicemente "Regolamento", definisce le modalità operative ed i criteri di riparto degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del Decreto legislativo 36/2023 e s.m.i. da parte dell'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Savona, di seguito rispettivamente denominati "Codice dei contratti" ed "ARTE".

L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Art. 2 – Risorse per gli incentivi alle funzioni tecniche

1. Le risorse finanziarie da destinare per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, ai sensi dell'art. 45 del Codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara del lavoro, servizio o fornitura come meglio indicato successivamente.
2. Ai sensi dell'art.45, comma 1, del codice degli appalti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati allo svolgimento delle seguenti funzioni, indicate nell'allegato I.10:

Attività di:

- Programmazione della spesa per investimenti
- Responsabile unico del progetto
- Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto
- Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali
- Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
- Redazione del progetto esecutivo
- Coordinamento per la progettazione in fase di progettazione
- Verifica del progetto ai fini della sua validazione
- Predisposizione dei documenti di gara e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici
- Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione
- Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)

- Coordinamento per la progettazione in fase di esecuzione
- Direzione dell'esecuzione
- Collaboratori del direzione dell'esecuzione
- Collaudo tecnico amministrativo
- Regolare esecuzione
- Verifica di conformità
- Collaudatore statico.

Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

3. Gli oneri inerenti le attività tecniche di cui al comma 2 sono a carico agli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci di ARTE.

4. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 3 ARTE destina le risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate al comma 2 in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base delle procedure di affidamento.

Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 114 comma 8 D. Lgs. 36/2023 e art. 32 allegato II.14 d. Lgs. 36/2023.

5. La percentuale dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base delle procedure di affidamento, al netto dell'IVA, come stabilita nella tabella di cui al successivo articolo 3, confluisce nell'importo indicato nelle somme a disposizione della stazione appaltante per le spese tecniche relative all'incentivo di cui all'articolo 45 del Codice.

Per i lavori, compresi quelli di manutenzione ordinaria, l'incentivo verrà riconosciuto soltanto laddove siano presenti tutte le attività tecniche previste dal comma 2.

6. Le risorse per incentivi alle funzioni tecniche di cui al comma 1 dell'art. 45 del Codice devono trovare specifica previsione all'interno del quadro economico delle singole opere o lavori, forniture e servizi approvato nell'ambito dei documenti progettuali previsti dalla vigente normativa, ancorché suddivisi in lotti, purché funzionali o prestazionali. Il relativo impegno di spesa viene assunto tramite Decreto dell'Amministratore Unico o Provvedimento Dirigenziale.

7. L'ammontare delle risorse destinate agli incentivi per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica per effetto dei ribassi sortiti in sede di gara o comparazione di offerte. In caso di varianti viene rideterminata la complessiva base di calcolo della percentuale di cui al primo comma.

Art. 3 – Ripartizione delle risorse per gli incentivi alle funzioni tecniche

1. L'importo delle risorse per gli incentivi alle funzioni tecniche è stanziato nei capitoli di spesa previsti per i singoli appalti di lavori servizi e forniture, con la suddivisione 80% e 20%, ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 5 del codice, ed è utilizzato secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

2. La quota dell'80% è ripartita tra i dipendenti dell'ARTE, secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento.

3. Il restante 20% delle risorse finanziarie per gli incentivi alle funzioni tecniche, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato dalle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile del Servizio competente oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4 dell'art. 45 del codice, è destinato all'acquisto, da parte dell'Ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Una parte delle risorse di cui al presente comma è in ogni caso utilizzata:

- a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

5. L'importo delle risorse per gli incentivi alle funzioni tecniche è calcolato sull'importo a base di gara o, in caso di adesione a procedure esperite da soggetti aggregatori per forniture e servizi nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione ai sensi del Codice (dell'art. 114 comma 8 D. Lgs. 36/2023 e art. 32 allegato II.14 d. Lgs. 36/2023) sull'importo degli ordini corrispondenti ad un unico codice identificativo della gara (CIG) correlato a specifica convenzione o accordo quadro, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e al netto dell'IVA, di ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura.

L'importo delle risorse per gli incentivi alle funzioni tecniche tiene conto anche delle opzioni temporali (con esclusione delle proroghe) previste negli atti di gara, ma la relativa quota può essere impegnata a seguito di effettivo perfezionamento dell'opzione.

Art. 4 - Attività incentivate

La quota dell'80% delle risorse per gli incentivi alle funzioni tecniche viene destinata all'incentivazione delle seguenti attività:

- a) di programmazione della spesa per investimenti, intendendosi per tale la predisposizione del programma triennale delle OO.PP. e biennale dei servizi e forniture che abbia almeno richiesto: analisi del fabbisogno; possibili soluzioni progettuali con eventuali rispettive criticità ed opportunità; previsione di spesa; crono programma di massima;

- b) di progettazione: redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, collaborazione alla redazione dei progetti;
- c) di verifica preventiva dei progetti, intendendosi per tale la validazione e l'attività propedeutica prevista dall'art. 42 del Codice dei contratti;
- c) di predisposizione e controllo delle procedure di gara e stipulazione del contratto, intendendosi per tali quelle relative al capitolato tecnico-amministrativo, alle determinazioni a contrarre, ai bandi, alle lettere di invito;
- d) di esecuzione dei contratti pubblici, intendendosi per tali quelle svolte dal direttore lavori, dai direttori operativi, dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, dal direttore dell'esecuzione, ove nominato, dal Collaudatore, dal Verificatore e dagli eventuali rispettivi collaboratori;
- e) di responsabile unico del progetto (R.U.P.) e dei relativi collaboratori, intendendosi per tali quelle svolte ai sensi dell'art. 15 del Codice dei contratti.

Art. 5 - Personale incentivato

1. La quota di cui al precedente articolo viene ripartita tra i dipendenti dell'Ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività ivi elencate, organizzati nei gruppi di lavoro di cui al successivo articolo, e precisamente:

- a) personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, della verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 42 del Codice dei contratti, della redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito e, in generale, degli adempimenti inerenti alla procedura di affidamento dell'appalto e di stipula del relativo contratto;
- b) personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della progettazione, direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
- c) personale incaricato quale R.U.P.;
- d) personale incaricato quale collaboratore, tecnico o amministrativo, degli incaricati di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

Art. 6 - Gruppi di lavoro

1. I gruppi di lavoro previsti dal Regolamento sono costituiti da personale che contribuisce, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera o lavoro, fornitura e servizio di riferimento.

2. La composizione ed eventuale variazione del gruppo è definita mediante Decreto dell'Amministratore Unico in relazione all'opera o lavoro, servizio o fornitura di riferimento, sentito il Responsabile del Servizio

interessato, secondo criteri di equa ripartizione, tenuto conto delle competenze professionali richieste dal singolo lavoro od opera, fornitura e servizio.

3. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo deve indicare:

- l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da acquisire ed il relativo finanziamento;
- l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, delle somme a disposizione, degli imprevisti e delle altre spese tecniche, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura;
- il nominativo, il ruolo e le funzioni attribuite ai singoli componenti.

Art. 7 – Criteri e modalità di ripartizione della quota incentivante del personale – rapporto tra somme liquidate e premio di produzione

1. La quota delle risorse per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45, comma 3, del Codice destinata a incentivo del personale (nella misura dell'80 per cento delle risorse finanziarie ivi incluse), viene ripartita tra le varie attività sulla base di criteri e modalità di cui alla tabella allegata SUB 2 e SUB 3.

2. Nell'ambito della quota destinata a ciascuna attività l'incentivo viene suddiviso tra il personale incaricato delle attività di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice, in ragione della partecipazione individuale dei dipendenti coinvolti nelle medesime attività, come stabilito dal Decreto dell'Amministratore Unico. Il riparto finale dell'incentivo è in ogni caso commisurato alla concreta ed effettiva partecipazione del personale a dette attività e funzioni.

3. Le somme non liquidate costituiscono economia.

Art. 8 - Accertamento delle attività svolte e liquidazione degli incentivi

1. La liquidazione della quota dell'80% delle risorse per gli incentivi alle funzioni tecniche afferente ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura richiede che sia accertato lo svolgimento delle attività assegnate ai componenti del gruppo di cui al precedente articolo 6 da parte del Responsabile di Servizio competente (lavori pubblici, servizi o forniture) o del Dirigente nel caso in cui il RUP sia un Responsabile di Servizio.

Le attività assegnate sono suddivise nella FASI riportate nelle tabelle SUB 2 e SUB 3 ovvero:

- fase progettazione;
- fase verifica;
- fase affidamento;
- fase esecuzione.

L'accertamento delle attività svolte e la relativa liquidazione dell'incentivo seguono le fasi con i seguenti vincoli:

- fase progettazione e verifica: per il riconoscimento dell'incentivo inerente la progettazione, la verifica dei progetti (PFTE e PE) e l'attività di RUP in tale fase i progetti devono essere approvati con decreto dell'Amministratore Unico.
- fase affidamento: per il riconoscimento dell'incentivo inerente le attività amministrative e tecniche (RUP) per le procedure di gara deve essere stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto.
- fase esecuzione: per il riconoscimento dell'incentivo inerente le attività amministrative e tecniche nella fase di conduzione dell'appalto deve essere approvato il certificato di regolare esecuzione / collaudo.

3. Qualora, durante le procedure per l'affidamento di opere o lavori, servizi e forniture, si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti ad errori nella fase di predisposizione e controllo dell'appalto, al RUP ed al rimanente personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

4. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione di lavori od opere con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120 del Codice dei contratti o aumento dei costi con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, del Codice dei contratti, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai rispettivi collaboratori è ridotto della percentuale prevista nella seguente tabella.

Tipologia incremento	Misura del decremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	5%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	20%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	40%
Costi di realizzazione (danni compresi)	Entro il 20% dell'importo contrattuale	5%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	20%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	40%

Le somme non liquidate a seguito accertamento completamente o parzialmente negativo non sono oggetto di diversa ripartizione delle risorse per gli incentivi alle funzioni tecniche e costituiscono economie.

Art. 9 – Tempistica della liquidazione ed erogazione degli incentivi

1. La rendicontazione degli incentivi prevista al precedente articolo viene effettuata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento con Decreto dell'Amministratore Unico su proposta del Responsabile di Servizio competente (lavori pubblici, servizi o forniture) o del Dirigente nel caso in cui il RUP sia un Responsabile di Servizio. La liquidazione verrà effettuata contestualmente a quella del premio di

produttività/reddittività riferito alla stessa annualità, entro due mesi dall'approvazione del bilancio consuntivo.

2. Le quote delle risorse per gli incentivi alle funzioni tecniche corrispondenti a prestazioni non svolte dai componenti del gruppo di lavoro di cui al precedente articolo 6, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'ARTE, ovvero prive dell'accertamento di cui al precedente articolo, non costituiscono economie ma incrementano la quota del 20% delle risorse per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 3, comma 4, del presente Regolamento.

3. Gli importi incentivanti sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente.

4. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente compresi i compensi correlati al premio di risultato. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 3 dell'art. 3 del presente Regolamento (20%). Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui sopra è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 3 dell'art. 3 del presente Regolamento (20%) la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente.

5. Il rispetto del limite di cui al precedente comma è garantito dall'Ufficio addetto alle competenze stipendiali, che tratterà le eventuali eccedenze liquidate in corso d'anno, con saldo, a fine esercizio, nella misura consentita. Le eventuali quote eccedenti il limite consentito risultanti dal saldo di fine esercizio non vengono ridistribuite e vanno in economia.

Art. 10 - Incentivi per attività svolte dalla stazione unica appaltante

1. Per le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e stipulazione del contratto svolte dal personale della stazione unica appaltante dell'Ente nell'espletamento delle procedure di acquisizione di opere o lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, è dovuta la stessa percentuale di incentivo previsto per le attività svolte per l'Azienda, solo una volta introitati i corrispondenti importi dovuti dall'Ente convenzionato.

Art. 11 - Norme finali, entrata in vigore, disciplina transitoria

1. Il Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione con Decreto dell'Amministratore Unico.

2. Per le attività svolte anteriormente alla data del presente Regolamento, si procederà alla liquidazione delle somme relative agli incentivi per le funzioni tecniche alle condizioni e con le modalità di cui ai precedenti articoli solo ove le relative risorse siano state preventivamente previste nel quadro economico redatto a seguito di aggiudicazione in relazione a lavori, forniture e servizi e ove l'appalto sia stato progettato e condotto ai sensi del Codice D. Lgs. 36/2023, che ha acquisito efficacia dal 01.07.2023. In tal caso la

costituzione del gruppo di lavoro potrà essere oggetto di ricognizione a posteriori rispetto all'attività svolta, fermi i limiti individuali di cui al quarto comma del precedente art. 8.

Tabella SUB 1

OPERE O LAVORI

Importo a base di gara	Percentuale da destinare al Fondo
fino a € 1.000.000	2 %
oltre € 1.000.000 fino a € 5.548.000	1,8 %
oltre € 5.548.000 fino a € 25.000.000	1,4%
oltre € 25.000.000	1,2 % calcolato in ogni caso su importo pari a 25.000.000

SERVIZI E FORNITURE *

Importo a base di gara	Percentuale da destinare al Fondo
fino a € 221.000	2 %
oltre € 221.000 fino a € 1.000.000	1,8 %
oltre € 1.000.000 fino a € 5.000.000	1,4%
oltre € 5.000.000	1,2 % calcolato in ogni caso su importo pari a 5.000.000

*** Per servizi e forniture l'incentivo potrà essere erogato esclusivamente nel caso in cui sia nominato il DEC ai sensi dell'art. 114 comma 8 D. Lgs. 36/2023 e art. 32 allegato II.14 d. Lgs. 36/2023.**

Tabella SUB 2

Ripartizione in caso di opere o lavori

FUNZIONE AFFIDATA	Totale
RUP	20%
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	12%
SERVIZIO TECNICO	68%
<i>Totale</i>	<i>100%</i>

Si rimanda alle tabelle "SUB 2 SERVIZIO AMMINISTRATIVO", "SUB 2 SERVIZIO TECNICO", "SUB 2 RUP%" per le percentuali corrispondenti al personale incaricato delle attività di cui all'articolo 45 del Codice.

Tabella SUB 3

Ripartizione incentivi in caso di servizi e fornitura di beni

FUNZIONE AFFIDATA	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totale
RUP*	20%	20%	40%
Direttore dell'esecuzione*		35%	35%
Verificatore della conformità/ Certificatore regolare Esecuzione*		3%	3%
Collaborazione servizio amministrativo e supporto al RUP*	6%	6%	12%
Collaborazione servizio gestionale e supporto al RUP*	1,5%	1,5%	3%
Collaborazione ufficio legale e supporto al RUP*	1%	1%	2%
Collaborazione servizio tecnico e supporto al RUP*	2,5%	2,5%	5%
Totale			100%

* Per servizi e forniture l'incentivo potrà essere erogato esclusivamente nel caso in cui sia nominato il DEC ai sensi dell'art. 114 comma 8 D. Lgs. 36/2023 e art. 32 allegato II.14 d. Lgs. 36/2023. *Solo in tal caso in assenza degli incarichi di cui alla tabella Sub 3, la relativa quota viene attribuita al RUP.*

Tabella SUB 2 SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ripartizione incentivi in caso di opere o lavori

FUNZIONE AFFIDATA	Fase verifica	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totale
Responsabile redazione bando di gara/lettera invito ed atti amministrativi	/	3%	3%	6%
Responsabili pubblicazioni legali bandi di gara/esiti procedura e collaborazione inoltro lettere invito	/	1,5%	1,5%	3%
Ufficio "Contabilità"	/	1,5%	1,5%	3%
Totale				12%

Tabella SUB 2 SERVIZIO TECNICO

Ripartizione incentivi in caso di opere o lavori

FUNZIONE AFFIDATA	Fase progettazione	Fase verifica	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totale
Collaborazione tecnica e di supporto al RUP	/	0.5%	/	0.5%	1%
Progettista PFTE	1%	/	/	/	1%
Progettista PE	12	/	/	/	12%
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	3%	/	/	/	3%
Collaboratori del progettista	4%	/	/	/	4%
Verificatore progettazione	/	2%	/	/	2%
Direttore dei lavori	/	/	/	14%	14%
Direttore operativo di cantiere – Direttore dei lavori opere strutturali*	/	/	/	5%	5%
Direttore operativo di cantiere – Direttore dei lavori impianti*	/	/	/	2%	2%
Direttore operativo di cantiere – Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione*	/	/	/	14%	14%
Ispettori di cantiere*	/	/	/	5%	5%
Collaudo/Certificato regolare esecuzione**	/	/	/	5%	5%
Totale					68%

**In assenza, la relativa quota viene attribuita al Direttore dei lavori*

*** La percentuale rimane invariata sia in caso di collaudo che di certificazione di regolare esecuzione.*

PFTE = progetto fattibilità tecnica ed economica

PE = progetto esecutivo

Il tecnico incaricato dell'attività di progettazione, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale, assume la responsabilità della progettazione firmando gli elaborati.

La percentuale del 12% spetta integralmente al progettista indipendentemente dagli elaborati necessari alla definizione del progetto.

In caso di intervento complesso, con affidamento di responsabilità dirette a più professionisti secondo le specifiche professionalità, la percentuale del 12% sarà ripartita secondo il seguente criterio:

- progettista coordinatore 6,00%
- progettista delle opere strutturali 4,00%
- progettista impianti tecnologici 2,00%

Tabella SUB 2 RUP

Ripartizione del Fondo in caso di opere o lavori

FUNZIONE AFFIDATA	Fase progettazione	Fase verifica	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totale
RUP	4%	1%	5%	10%	20%